

## Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)

(del 15 marzo 2011)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- l'iniziativa parlamentare 6 dicembre 1993 presentata nella forma generica dall'allora deputata Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari «Per una legge sull'informazione» e il relativo rapporto 27 ottobre 1995 della Commissione della legislazione;
- l'iniziativa popolare generica 17 settembre 2007 «Per una legge sulla trasparenza dello Stato»;
- il messaggio 10 novembre 2009 n. 6296 del Consiglio di Stato;
- il rapporto di minoranza 2 febbraio 2011 n. 6296 R2 della Commissione della legislazione,

**decreta:**

TITOLO I

### Disposizioni generali

**Scopo e oggetto** **Art. 1** <sup>1</sup>La presente legge disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali.

<sup>2</sup>Essa ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato.

**Campo di applicazione**

**Art. 2** <sup>1</sup>La presente legge si applica:

- a) al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi;
- b) al Consiglio di Stato, all'amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti;
- c) alle autorità giudiziarie, limitatamente all'informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza;
- d) alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali;
- e) agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico.

<sup>2</sup>La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può escludere dal campo di applicazione della presente legge altre unità amministrative o altre organizzazioni esterne all'amministrazione:

- a) se è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati, oppure
- b) se l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività.

---

Pubblicata nel BU **2012**, 421.

Riserva di disposizioni speciali

**Art. 3** <sup>1</sup>L'accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali.

<sup>2</sup>L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

<sup>3</sup>Restano inoltre riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che:

- a) dichiarano segrete determinate informazioni, o
- b) prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.

Esclusione del diritto di accesso

**Art. 4** <sup>1</sup>I verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse non sono accessibili.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può escludere dal diritto di accesso altre categorie di documenti ufficiali.

## TITOLO II Informazione del pubblico

Principio

**Art. 5** <sup>1</sup>Le autorità informano la popolazione sulle loro attività ove sussista un interesse generale e non vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante.

<sup>2</sup>L'informazione dev'essere adeguata, chiara e rapida.

<sup>3</sup>Le autorità comunicano le loro informazioni attraverso i media, rispettando il principio della parità di trattamento.

<sup>4</sup>Le informazioni di interesse generale o ritenute importanti vengono diffuse tramite le pagine Internet degli organi e delle autorità previsti dall'art. 2 cpv. 1.

Autorità giudiziarie

**Art. 6** <sup>1</sup>Riservate le leggi speciali, le autorità giudiziarie possono dare informazioni sui procedimenti in corso soltanto se l'interesse pubblico lo esige.

<sup>2</sup>Esse devono salvaguardare in ogni caso le esigenze dell'istruttoria e rispettare gli interessi legittimi delle parti e di terzi.

<sup>3</sup>La pubblicazione delle decisioni cresciute in giudicato è garantita secondo le modalità stabilite dalla legge sull'organizzazione giudiziaria e dalla legge di procedura per le cause amministrative.

Responsabile dell'informazione

**Art. 7** <sup>1</sup>Le autorità e gli organi di altri enti, corporazioni, società o organismi di cui all'art. 2 cpv. 1 designano un responsabile dell'informazione.

<sup>2</sup>Il responsabile assicura in particolare la necessaria e tempestiva collaborazione ai rappresentanti dei media.

## TITOLO III Accesso ai documenti ufficiali

### Capitolo primo Principi della trasparenza

Nozione di documento ufficiale

**Art. 8** <sup>1</sup>Sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate (in seguito autorità responsabile), concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto.

<sup>2</sup>Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali.

<sup>3</sup>La tipologia dei documenti ufficiali è precisata in modo non esaustivo dalle disposizioni esecutive.

**Diritto di accesso**

**Art. 9** <sup>1</sup>Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

<sup>2</sup>Essa può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne copia; un diritto all'invio di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi.

<sup>3</sup>L'utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale.

<sup>4</sup>Se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla presente legge, il diritto di consultazione di cui ai cpv. 1 e 2 è considerato adempiuto.

**Eccezioni al diritto di accesso**

**Art. 10** <sup>1</sup>Riservato l'art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può:

- a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un'autorità;
- b) perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità;
- c) mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico;
- d) compromettere la politica estera del Cantone;
- e) ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso;
- f) implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari;
- g) comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto.

<sup>2</sup>L'accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l'art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell'attività amministrativa ordinaria.

**Accesso limitato, differito o condizionato**

**Art. 11** <sup>1</sup>La limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10; in questi casi, l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata.

<sup>2</sup>L'accesso a un documento ufficiale può essere differito quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei.

<sup>3</sup>L'accesso a un documento ufficiale può in ogni caso essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall'art. 10.

**Protezione dei dati personali**

**Art. 12** <sup>1</sup>I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.

<sup>2</sup>Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge.

Capitolo secondo  
**Procedura di accesso**

**Domanda di accesso**

**Art. 13** <sup>1</sup>La domanda di accesso ai documenti ufficiali dev'essere presentata per iscritto all'autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale.

<sup>2</sup>Essa non dev'essere motivata; deve comunque fornire indicazioni sufficienti affinché il documento possa essere facilmente reperito.

<sup>3</sup>Nella misura del possibile, l'autorità presta al richiedente la propria assistenza per consentire una rapida identificazione del documento richiesto.

<sup>4</sup>Le autorità e gli organi previsti dall'art. 2 cpv. 1 possono designare uno o più servizi centrali preposti alla gestione e all'evasione delle domande di accesso.

**Diritto di essere consultati**

**Art. 14** <sup>1</sup>Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata, se reperibile senza oneri amministrativi eccessivi, e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni.

<sup>2</sup>L'autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

**Presa di posizione dell'autorità**

**Art. 15** <sup>1</sup>L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.

<sup>2</sup>Questo termine può essere prorogato:

- a) di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire;
- b) della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica.

In questi casi, l'autorità ne informa il richiedente.

<sup>3</sup>Se l'accesso viene accordato senza restrizioni e con il consenso delle persone che sono state consultate secondo l'art. 14, la presa di posizione dell'autorità viene comunicata per iscritto al richiedente e alle persone consultate senza ulteriori formalità.

<sup>4</sup>Se l'accesso è negato, limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle persone consultate, la presa di posizione dell'autorità dev'essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l'accesso e a quelle che sono state consultate.

<sup>5</sup>L'opposizione delle persone consultate secondo l'art. 14 sospende l'accesso al documento fino a quando la situazione giuridica sia chiarita; rimangono riservati i casi eccezionali ove l'accesso sia sorretto da un interesse pubblico assolutamente preponderante.

**Costi dell'accesso ai documenti**

**Art. 16** <sup>1</sup>La consultazione di documenti ufficiali è gratuita.

<sup>2</sup>Viene riscossa una tassa a carico dei richiedenti se vengono rilasciate copie, se l'accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza o se vengono forniti rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione.

<sup>3</sup>La tariffa degli emolumenti è stabilita dal Consiglio di Stato.

Capitolo terzo  
**Mediazione e ricorsi**

- Commissione di mediazione** **Art. 17** <sup>1</sup>Allo scopo di promuovere e facilitare la risoluzione alternativa e rapida delle controversie, il Consiglio di Stato designa una Commissione di mediazione indipendente di tre membri e tre supplenti.
- <sup>2</sup>La presidenza è assunta dall'incaricato cantonale della protezione dei dati o dal suo supplente.
- <sup>3</sup>I membri della Commissione di mediazione hanno accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.
- <sup>4</sup>La Commissione adotta un proprio regolamento interno che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
- Procedura di mediazione** **Art. 18** <sup>1</sup>La procedura di mediazione è facoltativa e gratuita.
- <sup>2</sup>Può presentare una domanda di mediazione ogni persona:
- a) il cui accesso a documenti ufficiali è stato negato, limitato, differito o condizionato;
  - b) sulla cui domanda l'autorità non si è pronunciata entro il termine stabilito dalla legge o da essa prorogato;
  - c) che è stata consultata secondo l'art. 14, ove l'autorità abbia accordato l'accesso contro la sua volontà;
  - d) che contesta la tassa d'accesso prevista dall'art. 16 cpv. 2.
- <sup>3</sup>La domanda dev'essere presentata per iscritto alla Commissione di mediazione entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.
- <sup>4</sup>L'autorità responsabile è tenuta a partecipare alla procedura di mediazione.
- <sup>5</sup>La Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l'avvenuta conclusione della procedura di mediazione.
- <sup>6</sup>Se la mediazione ha successo, la pratica viene stralciata dai ruoli.
- <sup>7</sup>Se la mediazione non ha successo, la Commissione emana una comunicazione scritta all'attenzione dei partecipanti, indicandone i motivi, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura.
- Decisione** **Art. 19** <sup>1</sup>Se la mediazione non è domandata o non ha successo, il richiedente o le persone consultate secondo l'art. 14 della presente legge possono chiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata.
- <sup>2</sup>La richiesta di decisione dev'essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione, rispettivamente entro 5 giorni dalla comunicazione della Commissione di mediazione ai sensi dell'art. 18 cpv. 5 della presente legge.
- <sup>3</sup>La decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione.
- Ricorsi** **Art. 20** <sup>1</sup>Contro la decisione dell'autorità responsabile è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati entro 15 giorni dall'intimazione.
- <sup>2</sup>Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
- <sup>3</sup>È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

<sup>4</sup>Le autorità di ricorso hanno accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.

#### TITOLO IV

##### **Classificazione e gestione dei documenti**

- Classificazione** **Art. 21** Le autorità vigilano affinché la classificazione dei documenti ufficiali permetta il loro accesso.
- Gestione** **Art. 22** Le autorità, gli enti, le corporazioni, le società e gli altri organismi ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 disciplinano la gestione dei loro documenti ufficiali conformemente ai principi della presente legge.

#### TITOLO V

##### **Consulenza per la trasparenza e valutazione**

- Consulenza** **Art. 23** Il cancelliere dello Stato promuove la trasparenza ed in modo particolare:  
a) offre consulenza alle autorità, enti, corporazioni, società e organismi che sottostanno alla presente legge;  
b) assicura e coordina l'informazione del pubblico e quella interna dell'amministrazione sui principi della trasparenza e promuove la formazione dei collaboratori;  
c) collabora all'applicazione della legge.
- Valutazione** **Art. 24** <sup>1</sup>Il cancelliere dello Stato valuta l'applicazione, gli effetti e i costi provocati dall'esecuzione della presente legge e redige annualmente un rapporto all'attenzione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.  
<sup>2</sup>Un primo rapporto di valutazione dev'essere sottoposto al Consiglio di Stato entro due anni dall'entrata in vigore della legge.  
<sup>3</sup>La Commissione di mediazione nonché le autorità e gli organi previsti dall'art. 2 cpv. 1 della presente legge devono prestare alla Cancelleria dello Stato la necessaria collaborazione.  
<sup>4</sup>I rapporti del cancelliere dello Stato sono pubblicati.

#### TITOLO VI

##### **Disposizioni finali**

- Esecuzione** **Art. 25** Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di esecuzione.
- Modifica di altre leggi** **Art. 26** La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
- Norma transitoria** **Art. 27**<sup>1)</sup> I documenti ufficiali confezionati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono accessibili secondo le modalità stabilite dagli art. 9 e seguenti, allo stato in cui essi si trovano.

---

<sup>1)</sup> Art. modificato dalla L 8.11.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 428.

**Referendum  
ed entrata  
in vigore**

**Art. 28** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Entrata in vigore: 1° gennaio 2013 - BU **2012**, 428.